

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1707 del 30/03/2026
Oggetto	CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE, CONSUMO UMANO e ANTI INCENDIO COMUNE: SAN PIETRO IN CASALE (BO) TITOLARE: PIZZOLI SPA CODICE PRATICA N. BO00A0484/24RN
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1821 del 30/03/2026
Struttura adottante	Area Demanio Idrico
Dirigente adottante	UBALDO CIBIN

Questo giorno trenta MARZO 2026 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Demanio Idrico, UBALDO CIBIN, determina quanto segue.



## AREA DEMANIO IDRICO

---

**OGGETTO:** CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE, CONSUMO UMANO e ANTI INCENDIO

**COMUNE:** SAN PIETRO IN CASALE (BO)

**TITOLARE:** PIZZOLI SPA

**CODICE PRATICA N.** BO00A0484/24RN

### LA DIRIGENTE

**richiamate** le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e

coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale;

- la DGR 31/2026 del 19/01/2026 Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia, la DEL-2026-7 del 28/01/2026 Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

- la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 Direzione Amministrativa. Modifica dell'assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia;

- la DET-2026-123 del 24/02/2026 Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;

- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;

- la DET-2026-160 del 04/03/2026 Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico;

**viste** le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale e il successivo Piano Territoriale Metropolitano (PTM) della Città Metropolitana di Bologna approvato con Delibera n. 16 del 12/05/2021, con particolare riferimento agli Allegati A e B;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013;
- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015 e n. 2293/2021, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021 e 2021-2027;
- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;
- la Delibera n. 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027;
- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

**viste** le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41 (RR 41/2001), come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;
- le DGR n. 2363/2016 e 714/2022 di semplificazione dei procedimenti concessori;

**preso atto** che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

**preso atto** che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

**considerato** che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli

obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

**richiamata l'istanza** assunta agli atti al Prot. n. PG/2024/222408 del 09/12/2024 (Pratica B000A0484/24RN) e la successiva integrazione Prot. n. PG/2024/234505 del 30/12/2024, con la quale la **ditta Pizzoli SpA** C.F./P.IVA:03029000373/00590481206, con sede legale in comune di Budrio (BO), Via Zenzalino Nord 1, ha richiesto il **rinnovo, con variante sostanziale, della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea**, rilasciata con determinazione n.14020 del 22/10/2015 (Pratica B000A0484/15CT01), con scadenza al 31/12/2024, **ad uso industriale, con una portata massima di 30 l/s, per complessivi 280.000 mc/a**, da un pozzo esistente, ubicato in comune di San Pietro in Casale (BO), sul terreno identificato al Catasto al Foglio 62, mappale 277; **profondo 360 m, con 5 tratti filtranti** posti tra: **219-234; 246-261; 270-276; 281-291 e 318-341 m di profondità;**

**preso atto** dalla documentazione allegata all'istanza presentata che:

- **la variante sostanziale consiste nella perforazione di un nuovo pozzo da utilizzare come pozzo di soccorso a quello esistente** al fine di non compromettere le attività produttive e commerciali in caso di rottura;
- la corretta ubicazione del pozzo esistente è sul terreno identificato al Catasto del comune di San Pietro in Casale (BO), al Foglio 62, mappale 289, nel punto di coordinate UTM RER: X:694990 Y:952051;
- il nuovo pozzo verrà perforato nelle vicinanze di quello esistente, sul terreno di proprietà ubicato in comune di San Pietro in Casale (BO), identificato al Catasto al Foglio 62, mappale 289, fino alla profondità di 300 m; e sarà costituito da una colonna di captazione in acciaio inox di diametro massimo di 280 mm, con unico tratto filtrante previsto tra 246 e 261 m di profondità, al cui interno saranno inserite due elettropompe sommerse, **con una portata massima ognuna di 8,5 l/s;**
- le acque dei pozzi vengono utilizzate nel processo produttivo di lavaggio, trasformazione e conservazione di prodotti ortofrutticoli (patate) destinati al consumo umano, previa potabilizzazione con impianto di proprietà; e ad uso anti incendio;
- i massimi prelievi idrici sono stati pari a: 75.740 mc/a nel periodo 2017/2023 con attività produttiva non ancora in

esercizio; a 111.000 mc/a nel 2023 con inizio dell'attività produttiva e sono stati stimati nel 2024 fino ad un massimo di 250.000 mc/a, sulla base dei monitoraggi dei consumi misurati durante l'anno di inizio dell'attività produttiva;

- la ditta richiedente è sottoposta al controllo dell'Azienda Usl di Bologna per la conformità all'uso consumo umano dell'acqua prelevata dal pozzo e utilizzata nel processo produttivo;

**dato atto** che in data 11/11/2025 la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ha rilasciato la documentazione antimafia attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011;

**considerato** che:

- l'istanza presentata, per la variante richiesta, è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del RR 41/2001, con autorizzazione alla perforazione, ai sensi dell'art. 16 del medesimo RR 41/2001;

- gli usi per i quali è stata richiesta la concessione: di lavaggio, trasformazione e conservazione di prodotti ortofrutticoli (patate) destinati al consumo umano, sono assimilati all'uso *industriale* e all'uso *consumo umano*, mentre, l'uso anti incendio è assimilato all'uso *igienico e assimilati*, ai sensi dell'art. 152, commi 1 e 2, della LR n.3/1999, rispettivamente, lett. c), b) e f); come precisati dalle DGR in premessa;

- ai fini del calcolo annuale di concessione, in caso di usi plurimi effettuati con le acque prelevate da uno stesso pozzo, non quantificabili per ogni tipologia, si applica il canone più elevato tra quelli previsti per ogni uso, ovvero nella fattispecie, il canone per l'uso industriale, ai sensi dell'art.20, comma 6, del RR 41/2001;

**richiamata la Determina n.791 del 10/02/2025 con la quale la ditta richiedente è stata autorizzata alla perforazione** del nuovo pozzo fino alla profondità massima di 300 m, sul terreno ubicato in comune di San Pietro in Casale (BO), identificato al Catasto al Foglio 62, mappale 289 **alle seguenti condizioni:**

**a)** di eseguire la perforazione fino alla profondità massima di 300 m da p.c., all'interno della quale dovrà essere data la priorità alla captazione degli acquiferi più superficiali eventualmente presenti fino alla profondità di circa 131 m da

p.c all'interno del corpo idrico *Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore*, in quanto il corpo idrico, sottostante, *Pianura Alluvionale - confinato inferiore* risulta interessato da impatti di tipo *Piez*, ovvero da abbassamento dei livelli piezometrici per prelievi eccessivi;

b) di avere un chiarimento in merito agli effettivi fabbisogni: di volume complessivo annuale da rilasciare in concessione, sulla base dei consumi idrici effettivamente misurati nel corso dell'anno 2024; di portata massima di prelievo per ciascun pozzo sulla base delle destinazioni d'uso previste e un chiarimento in merito alle modalità di gestione delle due pompe sommerse di progetto previste nel nuovo pozzo;

**preso atto** che:

- la ditta richiedente, nelle more del procedimento istruttorio, con istanza Prot. n. PG/2025/120236 del 03/07/2025, **ha richiesto un'ulteriore variante sostanziale alla concessione consistente in un aumento della portata massima di prelievo dal nuovo pozzo da 8,5 a 30 l/s e in un aumento del volume di prelievo complessivo da entrambi i pozzi da 280.000 a 500.000 mc/a**, motivata sulla base della proiezione annuale dei prelievi mensili registrati nel corso del primo quadrimestre del 2025 pari a 26.657,5 mc/mese e corrispondenti ad un prelievo stimato di 319.890 mc/a, e, in base ad uno scenario di sviluppo produttivo che prevede al 2027 un fabbisogno idrico di 420.000 mc, al netto di eventuali imprevisti di maggiore esigenza;

**dato atto** che, a seguito della ulteriore variante richiesta, si è provveduto ad assoggettare nuovamente l'istanza al procedimento ordinario previsto dal Titolo II del RR 41/2001;

**dato atto** che, a seguito della pubblicazione sul BURER al Fasc. n. 231 del 27/08/2025 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

**preso atto** che, a seguito dei pareri di competenza richiesti ai sensi dell'art.12 del RR n. 41/01, con Prot. n. 143293 del 07/08/2025, all'Ente Città Metropolitana di Bologna, all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) e all'Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) di Bologna:

- ATERSIR con nota assunta agli atti al Prot. n. 152833 del 28/08/2025 ha espresso parere favorevole senza prescrizioni;

- l'Ente Città Metropolitana di Bologna e l'AUSL di Bologna, non hanno espresso parere, e, che, pertanto, tali pareri s'intendono acquisiti in senso favorevole ai sensi dell'art. 17-bis della Legge 241/1990;

**dato atto** che con nota Prot. n. 189404 del 24/10/2025, l'Agenzia scrivente ha autorizzato la ditta richiedente alla perforazione del pozzo fino alla profondità massima di 341 m non essendo stati rinvenuti livelli acquiferi di spessore idoneo entro il corpo idrico *Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore* e, nell'ipotesi di assenza di acquiferi produttivi entro la profondità massima prevista di 300 m;

**vista** la nota Prot. n. 22347 del 05/02/2026 con la quale la ditta richiedente ha trasmesso la Relazione tecnica di fine lavori di perforazione del pozzo, nella quale si dichiara che **il pozzo:**

- **è stato perforato** fino alla profondità di 341 m da p.c., con diametro di perforo di 600 mm, sul terreno censito al Catasto del comune di San Pietro in Casale (BO) al Foglio 62, mappale 289, nel punto di coordinate UTMER X:694907 Y:952035. Il pozzo **è costituito** da una colonna di captazione telescopica **profonda 341 m da p.c.**, formata da un tubo cieco in acciaio inox di diametro di 508 mm, fino alla profondità di 108 m e da un tubo in acciaio inox di diametro di 219 mm fino a fondo pozzo, con **cinque tratti filtranti** a spirale continua, con luce di 0,7 mm, compresi **tra: 218-236; 245-251; 257-263; 279-286 e 322-328** m di profondità, posti in corrispondenza di strati di sabbie medie e fini. **Il perforo** è stato riempito in corrispondenza dei tratti filtranti con ghiaietto drenante, calibrato, e, al di sopra di ogni tratto filtrante con compactonite per non mettere in comunicazione nel perforo tra loro le falde captate. All'interno del pozzo, alla profondità di 61 e di 64 m, sono state inserite **due elettropompe sommerse** di 30 KW di potenza, di cui una utilizzata solo in caso di fuori uso dell'altra. La testa del pozzo fuori esce dal p.c. e verrà protetta da un avampozzo fuori terra, per la protezione della bocca pozzo dall'eventuale ingresso di acque superficiali;

- **è stato testato**, in data febbraio 2026, con una prova di pompaggio a 4 gradini di portata fino alla portata massima di 10 l/s, in corrispondenza della quale non è stata raggiunta la portata critica di esercizio e si è avuto un abbassamento del livello piezometrico dinamico fino alla profondità di 6,10 m da p.c., rispetto ad un livello statico iniziale prima della prova di 1,4 m da p.c.;

**richiamata** la verifica di compatibilità della derivazione con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico interessato dalla captazione mediante il pozzo realizzato: **Pianura Alluvionale Appenninica - confinato inferiore, codice 2700ER DQ2 PACI**, effettuata in sede di autorizzazione alla perforazione del pozzo di progetto con particolare riferimento agli impatti di tipo Piez che gravano sul corpo idrico di prelievo;

**preso atto** della verifica di congruità del prelievo effettuata dal proponente, in assenza di specifica normativa di settore, in cui si precisa che:

- sia per l'uso anti incendio che per i primi lavaggi della materia prima viene utilizzata acqua prelevata direttamente dal pozzo, senza subire le perdite legate al processo di potabilizzazione dell'acqua necessaria per gli altri usi;
- durante i lavaggi si utilizzano acque di recupero provenienti da quelle destinate allo scarico in acque superficiali;
- per l'uso antincendio le acque prelevate dal pozzo vengono preventivamente accumulate all'interno di una vasca di 500 mc di volume; e con le medesime vengono effettuate le prove di esercitazione e manutenzione dell'impianto anti incendio;
- gli scenari produttivi sono stati previsti sulla base di un consumo idrico specifico di circa 6,15 mc per tonnellata di prodotto finito (trasformazione e surgelazione patate) e di circa 0,5 mc di prodotto per tonnellata di prodotto fresco (confezionamento di patate destinate al mercato ortofrutticolo);

**verificato** che, per quanto riguarda gli scarichi dei reflui produttivi nel corpo idrico superficiale nello scolo consorziale Tombe, la ditta istante dispone di una Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Unione Reno Galliera con provvedimento finale unico Prot. n. 73428 del 15/12/2022 (DET-AMB-2022-4436 del 02/09/2022 di ARPAE AACM - Unità AUA ed acque reflue);

**richiamato** l'art. 95 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e l'art. 1 delle Norme del PTA, in premessa, per cui l'utilizzo delle acque pubbliche deve avvenire secondo criteri di solidarietà e consentire un consumo idrico sostenibile;

**ritenuto**, pertanto, che:

- l'aumento di volume di prelievo deve essere limitato a quello di 420.000 mc/a previsto sulla base dei consumi del 2025 e degli scenari di incremento produttivo al 2027;
- la concessione deve essere sottoposta al monitoraggio dei volumi di prelievo al fine di verificare gli effettivi fabbisogni idrici;
- la concessione deve essere sottoposta al monitoraggio della piezometria in continuo del corpo idrico di prelievo, al fine di valutarne cautelativamente l'impatto sullo stato piezometrico del corpo idrico;

**ritenuto** per semplificazione amministrativa di denominare il pozzo esistente: **pozzo 1** e quello nuovo perforato: **pozzo 2**;

**ritenuto**, in conclusione, che, sulla base della documentazione agli atti e delle verifiche di compatibilità ambientale eseguite, **nulla osta al rilascio della concessione richiesta** alle condizioni indicate nel presente atto, di cui si richiama, in particolare:

- **con una portata massima di 30 l/s per un volume massimo di 420.000 mc/a;**
- **uso industriale e consumo umano**, per il lavaggio, trasformazione e conservazione di prodotti ortofrutticoli (patate) destinati al consumo umano, previo trattamento di potabilizzazione delle acque, e, **ad uso igienico e assimilati** per l'alimentazione dell'impianto anti incendio;
- **mediante due pozzi** ubicati in comune di San Pietro in Casale (BO), sul terreno identificato al Catasto al Foglio 62, mappale 289, denominati **pozzo 1 profondo 360 m da p.c.** e **pozzo 2 profondo 341 m da p.c.**
- **il prelievo dovrà essere esercitato solo da un pozzo per volta** e le due pompe sommerse presenti nel pozzo 2 dovranno essere utilizzate solo una per volta, per garantire che non sia superato il limite massimo di portata istantanea di 30 l/s;
- **di misura del volume di prelievo** annuale da ogni pozzo, mediante apposito contatore da installare sulla tubazione di mandata della pompa sommersa;
- **di misura in continuo del livello piezometrico** della falda

nel pozzo che si prevede di utilizzare come pozzo di soccorso, mediante apposito strumento di lettura da inserire nella colonna di captazione;

- di **trasmissione all'amministrazione dei dati misurati**, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di misura;
- di **rispettare** le modalità, già esercitate e sottoposte a controllo dell'AUSL di Bologna, di potabilizzazione e controllo della qualità dell'acqua del pozzo ad uso consumo umano, utilizzata per il processo produttivo;

**verificato** che il concessionario è in regola con il versamento dei canoni progressi fino al 31/12/2025;

**verificato** che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della concessione:

- del canone di concessione 2026, di € **2.577,48**;
- dell'adeguamento del deposito cauzionale di € **487,88**;

**preso atto** dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario, assunta agli atti al Prot. n. 48408 del 16/03/2026;

**preso atto** dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

**attestata la** regolarità amministrativa;

**visto** il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

#### **DETERMINA**

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla ditta **PIZZOLI SPA** C.F./P.IVA:03029000373/00590481206, con sede legale in comune di Budrio (BO), Via Zenzalino Nord 1, la **concessione** al prelievo di acque pubbliche sotterranee **con una portata massima di 30 l/s per un volume massimo di 420.000 mc/a, ad uso industriale e consumo umano**, per il lavaggio, trasformazione e conservazione di prodotti ortofrutticoli (patate) destinati al consumo umano, previo trattamento di potabilizzazione delle acque, e, **ad uso igienico e assimilati** per l'alimentazione dell'impianto anti incendio, **mediante due pozzi** ubicati in comune di San Pietro in Casale (BO), sul

terreno identificato al Catasto al Foglio 62, mappale 289, denominati:

- **pozzo 1**, ubicato nel punto di coordinate UTM RER: X:694990 Y:952051; **profondo 360 m da p.c.**;

- **pozzo 2**, ubicato nel punto di coordinate UTM RER X:694907 Y:952035; **profondo 341 m da p.c.**,

**alle seguenti condizioni:**

a) qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

b) la scadenza della presente concessione è fissata, ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014, **fino alla data 31/12/2035**. L'amministrazione ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso, si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. **Il concessionario** qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza**, nel rispetto delle condizioni poste nel Disciplinare allegato;

c) la presente concessione potrà essere dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art.32 del RR 41/2001;

d) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

e) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di approvare **l'allegato Disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina,

contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di stabilire che il **canone annuale 2026** per gli usi concessi, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e ss.mm.ii., **è fissato in € 2.577,48**; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

4) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2026, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

5) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2026, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione;

6) di stabilire che, in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa amministrazione attiverà le procedure per il recupero del credito, nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della LR 22 Dicembre 2009 n.24;

7) di stabilire che la cauzione, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., in € 2.577,48, corrispondente ad una annualità del canone stabilito, ha necessitato di un versamento di **€ 487,88**, in adeguamento all'importo precedentemente versato di € 2069,60 in data 28/10/2015 in sede di concessione - Pratica B000A0484/15CT01; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

8) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a

tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

9) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'Allegato 1 Parte II art. 2, Dlgs. 123/2025;

10) di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia e dalle eventuali comunicazioni degli organi competenti dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. 159/2011;

11) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

12) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

13) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

14) di notificare il presente provvedimento al richiedente e di inviare la presente determinazione, per gli aspetti di competenza, ad:

- **ARPAE AAEME Unità AUA** ai fini della verifica degli eventuali impatti ambientali ed idraulici che l'aumento dei volumi di prelievo può comportare sullo scarico dei reflui industriali nel corpo idrico recettore;
- **AUSL di Bologna** ai fini della verifica della conformità all'uso consumo umano delle acque derivate da entrambi i pozzi per la produzione industriale;

15) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli - Ubaldo Cibin;

**16)** di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Per la Responsabile dell'Area  
Demanio Idrico

Donatella Eleonora Bandoli

firma il titolare  
dell'incarico di funzione  
delegato

*Ubaldo Cibir*

## DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea rilasciata alla ditta **PIZZOLI SPA** C.F./P.IVA:03029000373/00590481206, con sede legale in comune di Budrio (BO), Via Zenzalino Nord 1

### Art.1

**Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo**

**A) il prelievo avviene** dal corpo idrico sotterraneo **Pianura Alluvionale - confinato inferiore**, codice 2700ER DQ2 PACI, **mediante due pozzi** ubicati in comune di San Pietro in Casale (BO), sul terreno identificato al Catasto al Foglio 62, mappale 289, così come indicato nella planimetria catastale agli atti, denominati:

- **pozzo 1**, ubicato nel punto di coordinate UTM RER: X:694990 Y:952051;

- **pozzo 2**, ubicato nel punto di coordinate UTM RER X:694907 Y:952035,

**B) il pozzo 1 è** costituito da una colonna di captazione in ferro profonda 360 m da p.c., di diametro di 280 mm fino alla profondità di 70 m; di 180 mm fino alla profondità di 220 m e di 150 mm fino a fondo pozzo; con **cinque tratti filtranti** compresi tra 219 a 234 m, da 246 a 261 m, da 270 a 276 m, da 281 a 291 e da 318 a 342 m di profondità. All'interno del pozzo è inserita una elettropompa sommersa di potenza pari a 36 Kw, regolata alla portata massima di esercizio di 30 l/s. Il perforo del pozzo è riempito da 219 a 342 m da ghiaietto fluviale calibrato che mette in comunicazione tra loro tutti i tratti filtranti.

**Il pozzo 2 costituito** da una colonna di captazione telescopica **profonda 341 m da p.c.**, formata da un tubo cieco in acciaio inox di diametro di 508 mm, fino alla profondità di 108 m e da un tubo in acciaio inox di diametro di 219 mm fino a fondo pozzo, con **cinque tratti filtranti** a spirale continua, con luce di 0,7 mm, compresi tra: 218-236; 245-251; 257-263; 279-286 e 322-328 m di profondità, posti in corrispondenza di strati di sabbie medie e fini. **Il perforo** è stato riempito in corrispondenza dei tratti filtranti con ghiaietto drenante, calibrato, e, al di sopra di ogni tratto filtrante con compactonite per non mettere in comunicazione nel perforo tra loro le falde captate. All'interno del pozzo, alla profondità di 61 e di 64 m, sono state inserite **due elettropompe sommerse** di 30 KW di potenza, regolate alla

portata massima di esercizio di 30 l/s. La testa del pozzo fuori esce dal p.c. ed è protetta da un avampozzo fuori terra, per la protezione della bocca pozzo dall'eventuale ingresso di acque superficiali;

**C) il prelievo è stabilito con una portata massima di 30 l/s per un volume massimo di 420.000 mc/a,** per il lavaggio, trasformazione e conservazione di prodotti ortofrutticoli (patate) destinati al consumo umano, previo trattamento di potabilizzazione delle acque, e, per l'alimentazione dell'impianto anti incendio. Tali usi sono assimilabili rispettivamente all'**uso industriale e all'uso consumo umano** ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. c) e b), e, **all'uso igienico e assimilati**, ai sensi della lettera f) della LR n.3/1999, come precisati dalle DGR citate in premessa.

In particolare:

- sia per l'uso anti incendio che per i primi lavaggi della materia prima viene utilizzata acqua prelevata direttamente dal pozzo, senza subire le perdite legate al processo di potabilizzazione dell'acqua necessaria per gli altri usi;

- durante i lavaggi si utilizzano acque di recupero provenienti da quelle destinate allo scarico in acque superficiali;

- per l'uso antincendio le acque prelevate dal pozzo vengono preventivamente accumulate all'interno di una vasca di 500 mc di volume; e con le medesime vengono effettuate le prove di esercitazione e manutenzione dell'impianto anti incendio;

**D) il prelievo dovrà essere esercitato solo da un pozzo per volta,** e, le due pompe sommerse presenti nel pozzo 2 dovranno essere utilizzate solo una per volta, per garantire che non sia superato il limite massimo di portata istantanea di 30 l/s;

**E) il monitoraggio dei volumi** di prelievo deve essere effettuato mediante i contatori installati sulla tubazione di mandata delle pompe sommerse presenti all'interno di ogni pozzo;

**F) il monitoraggio in continuo del livello piezometrico** della falda viene effettuato nel pozzo che si prevede di utilizzare come pozzo di soccorso, mediante apposito strumento di lettura da inserire nella colonna di captazione;

**G) al termine delle utilizzazioni** la risorsa è restituita nel corpo idrico superficiale nello scolo consorziale Tombe, con le modalità previste dalla Autorizzazione Unica Ambientale

rilasciata dal SUAP Unione Reno Galliera con provvedimento finale unico Prot. n. 73428 del 15/12/2022 (DET-AMB-2022-4436 del 02/09/2022 di ARPAE AACM - Unità AUA e Acque reflue) ed eventuali successive varianti;

## **Art. 2 Varianti**

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'amministrazione concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

## **Art. 3 Prescrizioni, Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione**

**Il concessionario deve:**

**- trasmettere all'amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno,** successivo a quello di monitoraggio:

- **i dati di volume annuale** misurati da ogni pompa sommersa presente nei due pozzi di prelievo attraverso la piattaforma online al seguente indirizzo: <https://demanio-do.arpae.it/domanda/> (accedi al servizio / inserisci una domanda/comunicazione) al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione;
- **i dati di soggiacenza piezometrica in continuo** misurati nel pozzo che si prevede di utilizzare come pozzo di soccorso. **I dati dovranno essere resi** in formato digitale, tramite foglio elettronico editabile e in forma di diagrammi illustrativi tempo/piezometria/volume, riferiti uno all'anno di monitoraggio, l'altro, di sintesi, riferito all'intero periodo di concessione;

**- rispettare** le modalità, già esercitate e sottoposte a controllo dell'AUSL di Bologna, di potabilizzazione e controllo della qualità dell'acqua del pozzo ad uso consumo umano, utilizzata per il processo produttivo.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica, che gli viene consegnato o trasmesso dall'amministrazione. Tale Cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare l'amministrazione, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

#### **Art.4**

##### **Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione**

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo.**

#### **Art.5**

##### **Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza**

La concessione, ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014, è **rilasciata fino alla data 31/12/2035**. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, **dovrà darne comunicazione all'amministrazione concedente, prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo **obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione**, con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'amministrazione concedente.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

#### **Art.6**

##### **Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione**

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

#### **Art.7**

##### **Canone della concessione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 5 del presente disciplinare.

#### **Art.8**

##### **Cauzione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

#### **Art. 9**

##### **Sanzioni**

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Firmato dal concessionario per accettazione

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**